

EVENTI

LA SCONFITTA DELLA POVERTÀ IN CINA

UNA INTERVISTA*

Vi ringrazio di avermi richiesto questo intervento.

Io non sono un sociologo, o un economista, però la ‘sconfitta della povertà’, annunciata pochi mesi fa per il suo Paese dal Presidente Xi Jin Ping, costituisce il raggiungimento di un obiettivo prima di tutto di giustizia, di diritto e la Cina ha posto in vigore, quest’anno, il suo Codice civile che è uno strumento fondamentale per la tutela del più debole e per l’uguaglianza.

Io sono uno studioso di diritto romano e il problema mi tocca da vicino perché il diritto romano, in un testo famoso, afferma il principio che va tutelato ‘l’unico lume, l’abitazione della persona umile’ (D. 1,18,6,2; D. 1,18,6,5); e in un altro testo raccomanda che ‘non si riduca in miseria’ il debitore (D. 17,2,63pr.). Il famoso concetto di ‘cittadino romano’ significa, altresì, fin dalla sua etimologia e da usi assai antichi, ‘con-cittadino’, cioè, l’uomo abitante di Roma (il *quirite*) che ha con gli altri un rapporto di reciprocità, di mutuo sostegno, di solidarietà perché questo altro è un *civis meus*/mio concittadino, e l’aggettivo possessivo che affianca il sostantivo non può che riferirsi ad una relazionalità, ad una idea di con-cittadino. Fin dalle antichissime Leggi delle XII Tavole, che ‘fondarono’ la *civi-tas*, cioè, la condizione di concittadino, si affermò il principio che le leggi servono per l’uguagliamento fra i concittadini (*aequare libertatem*, con i suoi presupposti materiali), e Roma aprì a tutti gli uomini tale condizione: la cittadinanza.

Inoltre, sto collaborando da più di trenta anni con colleghi cinesi nello studio del diritto volto a far crescere insieme principi di un diritto comune, e il loro movimento verso il Codice civile è stato oggetto di sei congressi di ‘Diritto romano, diritto civile e Codice civile’ svolti a Pechino.

Un Cc. sembra, e in parte è un oggetto per specialisti; ma è anche l’insieme delle regole che articolano la nostra concittadinanza e sulla base delle quali stiamo e ci relazioniamo con gli altri; è anche un progetto di come la società dei concittadini si propone di essere.

La povertà ha due livelli: la povertà assoluta dell’indigente, che non riesce a soddisfare i suoi bisogni primari e da ciò vede anche violata la sua libertà; la povertà relativa, che è collegata al confronto con gli altri quando è disuguaglianza che offende la sua dignità; è una povertà di uguaglianza. Entrambe ledono la relazionalità che fa essere le persone concittadine le une delle altre.

* Testo della intervista rilasciata il 20/03/2021, su proposta di *Cinitalia*, su: «Lotta alla povertà» in occasione della Dichiarazione del 2020 del Presidente della Cina, Xi Jinping, di “Vittoria sulla povertà in Cina”; brani di essa sono stati messi in onda per televisione, intersecati con altri di A. Giusti, prof. ord. di Diritto comparato; R. Orlandi, economista e sinologo, Vice-Presidente dell’Osservatorio Asia dell’Università di Bologna.

Il Cc. guarda entrambe queste dimensioni; esso impone ed insieme è un progetto di uguagliamento di base di tutti e sostiene l'impegno quotidiano e quello di lungo termine dei componenti di una società.

L'introduzione del mercato nel socialismo (1978) ha incrementato in Cina la produttività e la produzione, ma il mercato ha bisogno di regole per funzionare. La legge della concorrenza e del più forte non basta al concittadino, alla mutualità e solidarietà che ne è l'essenza; e la stessa 'buona fede' che deve guidare gli scambi e le relazioni esige di più. In una società in cui prevaleva il momento della amministrazione di essa, era un apparato che aveva l'onere di curare tutti i problemi. Ritraendosi parzialmente questo apparato, la solidarietà fra i concittadini si è orientata verso un sistema di norme giuridiche che la guidasse nelle nuove modalità nelle quali la società si era introdotta.

Sono intervenute molte leggi dal 1978 ad oggi per affrontare questo cambiamento, ed era necessario un coordinamento coerente con lo scopo dei concittadini.

Il CcC. ha introdotto chiaramente questa coerenza e la chiave di essa.

L'art. 2 di esso pone le persone in primo piano rispetto alle cose.

L'art. 9 poi, che è il primo articolo relativo alle cose, dichiara che tutti devono contribuire alla conservazione delle risorse naturali e alla protezione dell'ambiente.

Il primato delle persone, sottolineato dal diritto romano (*hominum causa omne ius constitutum est*/tutto il diritto è in funzione degli uomini), viene per la prima volta enunciato all'inizio di un Codice civile, e questa è una risposta rispetto alla povertà di beni per esistere e alla povertà di uguaglianza. Questa risposta poi si estende all'uso delle cose e alle generazioni future.

Coerentemente, il Cc. cinese ha scelto di evidenziare in modo specifico anche la tutela dei diritti della personalità. Anche questa tutela non è nuova, ma il CcC. vi ha dedicato il libro centrale di esso: il CcC. è, infatti, in sette libri e il libro quarto, al centro di esso, raccoglie un gruppo di norme che tutelano vari profili della dignità umana espandendo il messaggio che giunge fin dalla antica azione per atti ingiusti contro la persona (*actio iniuriarum*).

Vorrei concludere citando un mio ex allievo, il prof. Xue Jun, oggi vice preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pechino

«Oggi la Cina ha superato la percezione maturata nell'Ottocento secondo cui il mondo occidentale è una forza minacciosa che vuole distruggere la Cina; essa sente ed è un membro della comunità internazionale di pari posizione e di pari dignità con tutti gli altri paesi e anche per il diritto si sviluppa un dialogo fra pari»

Con i colleghi cinesi lavoriamo insieme nella ricerca di comuni principi che aiutino la sconfitta della povertà, nei nostri Paesi e in tutti i paesi; e che sostengano la crescita dell'uguaglianza. Grazie!

Roma, 20 marzo 2021

[SANDRO SCHIPANI]